

Tefin SCARL

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI	
ART. 2 - NORME APPLICABILI	
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO	
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	
ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE E GESTORE DEL CONTRATTO	
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	
ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	
7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA	
7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO	
7.3 SEDE DELL'IMPRESA - MAGAZZINO.....	
7.4 BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE	
7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	
7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA.....	
7.7. MODIFICHE E VARIANTI	
ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE.....	
ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
9.1. FATTURAZIONE	
9.2. PAGAMENTI.....	
9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	
9.4. PREZZI	
ART. 10 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA	
ART. 11 - SUBFORNITURA E/O SUBAPPALTO	
ART. 12 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI.....	
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	
ART. 14 - PENALI	
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA	
ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA	
ART. 17 - RECESSO	
ART. 18 - FALLIMENTO DEL FORNITORE	
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	
19.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE.....	
19.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE.....	
ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO	
ART. 21 - GESTIONE RIFIUTI	
ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA	
ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001.....	
ART. 24 – FORO COMPETENTE	
ART. 25 – COMUNICAZIONI	
ART. 26 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DA PARTE DEL FORNITORE	
ART. 27 – APPROVAZIONE SPECIFICA.....	

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

1. **Committente:** Tefin s.c.ar.l., di seguito anche solo Tefin nella ipotesi in cui sia Tefin ad appaltare opere o a richiedere la Fornitura. Nel caso in cui sia Tefin a ricevere la Commessa il Committente sarà definito Cliente.

2. **Accettazione dell'Ordine di Lavoro e o Acquisto:** accettazione integrale e incondizionata dell'Ordine di Lavoro e Acquisto e suoi allegati, che deve pervenire all'indirizzo indicato nell'ODA entro il termine stabilito.

3. **Condizioni generali "CG":** il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione della fornitura da parte del Fornitore.

4. **Documentazione Tecnica "DT":** ove presente, Scheda Tecnica, Specifica Tecnica, Disegno e/o altro documento di progetto descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto. In alcuni casi la Documentazione Tecnica può essere integrata da ulteriori prescrizioni tecniche, nonché condizioni e le modalità di espletamento della fornitura.

5. **Contratto di Fornitura o Contratto:** l'insieme inscindibile di documenti a carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, DT, CQ, ODA, Accettazione dell'ordine di servizi e/o forniture o Acquisto e relativi allegati.

6. **Contratto Quadro "CQ":** ove presente, il contratto generale stipulato da Tefin scarl, di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all'espletamento di una fornitura continuativa e periodica di cose.

7. **Data di perfezionamento del Contratto:** data entro la quale perviene l'accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.

8. **Fornitore e/o Fornitori:** l'impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura di beni, servizi o lavorazioni affidati dalla Tefin.

9. **Fornitura:** indica la fornitura e/o fornitura in opera di beni oggetto del Contratto.

10. **Ordine di Acquisto "ODA":** il documento immodificabile inviato dalla Tefin al Fornitore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto.

11. **Parte e/o Parti:** la Tefin e/o il Fornitore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.

12. **Sede di lavoro:** Le attività produttive vengono svolte presso i cantieri (a bordo nave), presso l'officina Tefin o presso il Fornitore.

Gli aspetti ambientali ed i relativi impatti presso le sedi delle consorziate sono considerati non significativi in quanto presso tali sedi non si svolgono attività produttive, alcune di queste sedi corrispondono alla sede del commercialista o alla sede del titolare della consorziata di riferimento.

1.1. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- Condizioni Generali;

- Condizioni e/o Specifiche Tecniche;

- Contratto Quadro e/o Ordine di Acquisto.

1.2. **Codice Etico:** il codice, allorché sarà adottato, evidenzia l'insieme dei valori, dei principi e dei comportamenti, nonché i principali diritti e doveri, che sono garantiti a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo con la TEFIN Scarl e per essa con le sue consorziate;

1.3. **Certificazioni di sistema.** La TEFIN s.c.ar.l. detiene le seguenti certificazioni di sistema:

- Certificato RINA n° 17700/08/S relativo alla certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo UNI EN ISO 9001
- Certificato RINA n° EMS-6624/S relativo alla certificazione del Sistema di Gestione per l'ambiente secondo UNI EN ISO 14001

2. la TEFIN è autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'impiego ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi battenti bandiera nazionale, così come definito e disposto dagli articoli 164 e 183 del D.Lgs. 01.08.2003, n.259 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

3. È inoltre in possesso delle seguenti certificazioni di servizio:

- Certificato Lloyd's Register n° GEN 1690135/1 dell'11/08/2016 relativo alla certificazione di fornitori dei servizi: Surveys and testing of radio communication equipment, inspection, performance testing and maintenance of Automatic Identification System (AIS).
- Certificato Lloyd's Register n° GEN 1690135/2 dell'11/08/2016 relativo alla certificazione di fornitore dei servizi: Annual performance testing of Voyage Data Recorders (VDR) and simplified voyage Data Recorders (S-VDR).
- Certificato DNV GL n° AOSS0000DFR del 18/01/2018 relativo alla certificazione di fornitore di servizi inspection and testing communication equipment and AIS
- Certificato DNV GL n° AOSS0000DFS del 18/01/2018 relativo alla certificazione di fornitore di servizi di Voyage Data Recorder (VDR) and/or Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR)
- Certificato ABS n° 16-3195209-A del 6/10/2016 relativo alla certificazione di fornitore di Radio Communication Equipment Servicing
- Certificato ABS n° 16-3195209-B del 6/10/2016 relativo alla certificazione di fornitore di servizi di Voyage Data Recorder, Maintenance.
- Certificato Bureau Veritas n° NPL0/FIA/20160621170847 del 21/06/2016 relativo alla certificazione di fornitore di servizi di Voyage Data Recorder (VDR) and/or Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR)
- Certificato Bureau Veritas n° NPL0/FIA/20160621162311 del 21/06/2016 relativo alla certificazione di fornitore di servizi di Radio Inspection Services on Ship and Mobile Offshore Units
- Certificato Bureau Veritas n° NPL0/FIA/20160621170731 del 21/06/2016 relativo alla certificazione di fornitore di servizi di Annual Performance Testing of Automatic Identification System (AIS).
- Certificato RINA n° 2015 NA 1059 relativo alla certificazione di fornitore dei servizi: F - Servicing and testing of radio communication equipment, J - Annual performance testing of Voyage Data Recorders (VDR) Z - Thermographic inspections.

1.4 Sistema Gestione della qualità.

1. La TEFIN ha predisposto un Sistema di Gestione Qualità adatto alla propria organizzazione, alle attività svolte ed alle proprie specializzazioni, al fine di dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità servizi e prestazioni che ottemperano ai requisiti del Cliente ed a quelli cogenti applicabili e con l'intento di attuare e mantenere una efficace gestione dei processi interni, come stabilito dalla Politica della Qualità definita e diffusa dalla Direzione.

2. Il Sistema di Gestione è conforme a quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 e viene definito nel Manuale di Gestione della Qualità ed in Procedure ed Istruzioni ad esso correlate che insieme descrivono le prescrizioni e le modalità per la pianificazione, la realizzazione, il controllo ed il monitoraggio delle prestazioni erogate, nonché dei processi e delle attività ad essi correlate e delineano i criteri per il riesame, l'aggiornamento ed il miglioramento continuo del Sistema stesso.

3. In base ai fattori esterni ed interni del contesto ai requisiti delle parti interessate rilevanti per la gestione e alla tipologia di servizi offerti, l'organizzazione ha determinato il seguente campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità in accordo alla UNI EN ISO 9001:2015:

"Progettazione, installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici per il settore navale, inclusi impianti di radiocomunicazione e navigazione su navi mercantili e da guerra in costruzione ed in esercizio. Fornitura di accessori e componenti per il settore elettrico ed elettronico"
Codice EA: 20 "Costruzioni e riparazioni navali"

Codice EA: 29a "Relativamente alle attività di progettazione, installazione, riparazione e manutenzione di impianti, tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 trovano applicazione nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione.

4. La Tefin ha ottenuto la Certificazione di un Sistema di gestione aziendale Ambientale effettuato sulla base della norma ISO 14001:2015 che attesta la creazione di un sistema organizzativo capace di favorire il monitoraggio ed il coordinamento degli elementi ambientali tipici di un'attività imprenditoriale, con la finalità di ridurre l'impatto ambientale, prevenire il rischio e i danni ad esso connesso.

Inoltre, la Tefin ha ottenuto la certificazione che soddisfa i requisiti della norma ISO 14001:2015 relativa alla progettazione, installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici per il settore navale. Fornitura di accessori e componenti elettrici ed elettronici.

La certificazione ambientale attraverso il rilascio di un attestato che certifica l'impegno di un'organizzazione per il rispetto dell'ambiente dotandosi di un Sistema di Gestione Ambientale è sottoposto a verifica da parte di un Ente terzo accreditato, come da certificazioni allegate al presente regolamento.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco – fatta salva ovviamente la coerenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

Resta inteso che eventuali condizioni contrattuali del Fornitore contenute nell'Accettazione dell'Ordine di Acquisto non saranno efficaci o comunque opponibili al Committente anche ove il Fornitore abbia dato inizio all'esecuzione della Fornitura.

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Il Contratto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla ulteriore disciplina contenuta resa nota al Fornitore in fase di affidamento.

In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all'edizione vigente all'atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all'ultimazione dello stesso intervenissero nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore entro un limite massimo del 10% della variazione dei costi. Tale limite andrebbe a decadere laddove il Fornitore abbia agito con dolo ignorando od omettendo di segnalare la conoscenza di tali normative tecniche o modifiche di quelle esistenti: ciò con particolare riferimento, ma non limitatamente, all'ipotesi di prodotti prossimi

all'obsolescenza e/o EOL (*End Of Life*) e che pertanto erano ben a conoscenza del Fornitore ma che ha deliberatamente omissso di segnalare alla Committente in fase di pre-ordine. Resta quindi inteso che, al verificarsi di tali casi di negligenza e/o dolo da parte del Fornitore, tutti gli oneri saranno esclusivamente a carico del Fornitore e non solo limitatamente al 10% della variazione dei costi.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dell'esecuzione della fornitura, in materia di forniture di beni, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto ha ad oggetto la fornitura e/o fornitura in opera dei beni, così come dettagliati nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, nel luogo ivi indicato.

La durata del Contratto è indicata nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto o, qualora espressamente previsto, dalla data di avvio della fornitura.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

4.1. Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

4.2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nella DT e/o nel CQ e/o nell'ODA e negli eventuali relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4.3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'ODA, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi, quando non diversamente previsto, ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

4.4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

(i) eseguire la Fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Tefin, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

(ii) eseguire la Fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Tefin e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

(iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività

contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Tefin nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Tefin, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

(iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Tefin e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

(v) comunicare tempestivamente alla Tefin eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione patrimoniale;

(vi) continuare ad effettuare la Fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Tefin da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dall'esecuzione della Fornitura.

(viii) non divulgare e/o pubblicare sui canali social, riviste specializzate di settore e/o altri mezzi di stampa o rete internet, immagini e video di componenti o manufatti realizzati su ordine di acquisto della Tefin e/o lavori eseguiti a bordo nave per conto della Tefin, senza la preventiva autorizzazione per iscritto della Tefin.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti valutati in fase di prima selezione ed aggiornare i dati sulla capacità produttiva ed organizzazione aziendale del Fornitore, è richiesto che venga fornita con cadenza semestrale una relazione a firma del Legale Rappresentante dell'Impresa dove vengano rispettate e precisate le seguenti informazioni:

- a) Organigramma Aziendale Nominativo;
- b) Organico dell'Impresa;
- c) Contratto di lavoro di riferimento;
- d) Sedi e stabilimenti;
- e) Macchinari ed attrezzature;
- f) Macchinari ed attrezzature acquistati nel semestre trascorso;
- g) Programmi di formazione ed aggiornamento attuati nel semestre trascorso;
- h) Programmi di formazione ed aggiornamento da attuare nel semestre successivo;
- i) Programmi del Fornitore per il potenziamento della capacità produttiva (personale ed attrezzature) di cui è previsto l'avvio nel semestre a seguire;
- j) In allegato alla relazione verranno inoltre fornite le certificazioni conseguite dal Fornitore nel semestre trascorso nonché gli attestati di formazione del personale aggiornati alla data ultima

4.5. Resta inteso che la Tefin, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE E GESTORE DEL CONTRATTO

5.1. Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Tefin (il "Referente del Fornitore"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare l'espletamento della Fornitura da parte del proprio personale. La designazione del Referente del Fornitore, ove non designato direttamente all'interno del Contratto dovrà essere comunicata alla Tefin entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto e tale comunicazione dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono ed indirizzo e-mail).

5.2. La Tefin provvederà a nominare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale gestore del Contratto (il "Gestore del Contratto"), il quale espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

5.3. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature e a proprio rischio; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Tefin senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Tefin medesima ed in ogni caso nel rispetto dei vincoli statuari in materia di non concorrenza.

6.2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo e disciplinare da parte della Tefin, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Fornitore.

6.3. In nessun modo la Tefin potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Fornitore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione della Fornitura.

6.4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6.5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di esecuzione della Fornitura.

6.6. Il Fornitore in relazione al proprio personale impiegato nella esecuzione del presente contratto, si obbliga: a) alla corresponsione delle retribuzioni dovute e l'attuazione nei confronti del proprio personale di tutte le assistenze e previdenze ed assicurazioni secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro di settore vigenti; b) alla puntuale corresponsione nei termini di legge di quanto dovuto agli enti previdenziali ed assicurativi a titolo di contributi previdenziali ed all'erario per le ritenute fiscali operate.

Il Fornitore è tenuto a fornire alla Tefin, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., tutta la documentazione relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro, con riferimento ai propri lavoratori e, più precisamente: valutazione dei rischi, incarichi e formazione delle figure per la sicurezza (Responsabile S.P.P., Medico competente, Dirigenti, Preposti, Addetti alle emergenze, etc.), copia del Libro Unico del Lavoro, la certificazione dell'idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente e le attestazioni di avvenuta formazione ed informazione del personale nonché la corretta consegna dei DPI e dei tesserini identificativi per tutti i lavoratori coinvolti nell'appalto. Quando necessario per la specificità delle lavorazioni il Fornitore verificherà la corretta fornitura ai propri dipendenti dei DPI che dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza e, se del caso, di categoria 3.

Il Fornitore è tenuto a fornire alla Tefin, con cadenza mensile, la documentazione di cui al capoverso precedente e, più in generale, tutta la documentazione richiesta da quest'ultima per la eventuale verifica degli obblighi contenuti nel presente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore consegnerà alla Tefin il documento unico di regolarità contributiva in vigore e l'attestazione della regolarità fiscale.

In particolare, il Fornitore si obbliga a mantenere indenne la Tefin da ogni eventuale pretesa economica e non da chiunque proveniente (Dipendenti, Enti previdenziali e assicurativi ed Erario) per effetto della prevista responsabilità solidale del committente con il Fornitore per omissioni retributive, contributive, assicurative e fiscali.

A tal fine il Fornitore si obbliga nei confronti della Tefin al puntuale rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del D.Lgs n.241 del 1997 e ciò in ogni caso indipendentemente dal non superamento dell'importo complessivo dell'appalto che ne prevede l'esclusione per legge.

Pertanto, il Fornitore, al fine di consentire alla Tefin la verifica della puntuale osservanza delle norme di legge, entro i 2 giorni successivi alla scadenza di pagamento delle ritenute fiscali, deve trasmettere alla Tefin via pec le deleghe pagate (Modelli F24) con le ritenute fiscali dei dipendenti occupati nell'appalto, compilate esclusivamente con riferimento al committente del presente appalto e un elenco contenente:

- il nominativo ed il codice fiscale dei lavoratori impegnati nel mese precedente nell'esecuzione dell'appalto;
- le ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore (ore complessive lavorate dal lavoratore nel mese con evidenza delle sole ore lavorate nell'appalto);
- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ogni singolo lavoratore (ammontare complessivo imponibile ai fini fiscali come risultante dalla busta paga con evidenza del solo imponibile ai fini fiscali riferibile all'appalto);
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti dei singoli lavoratori occupati nell'appalto (ammontare complessivo ritenute fiscali con evidenza delle sole ritenute operate al lavoratore e riferibili all'appalto);

In alternativa all'obbligo di cui sopra il Fornitore potrà, così come previsto dalla normativa vigente produrre idonea certificazione dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 17-bis, comma 5 del D.Lgs n.241 del 1997.

In ogni caso e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui sopra in materia di ritenute fiscali, il Fornitore ove sia appaltatrice si obbliga a fornire nello stesso termine (entro i 5 giorni successivi alla scadenza di pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi) una dichiarazione asseverata e sottoscritta da un Revisore legale dei conti e/o da un Consulente del Lavoro con specifica indicazione degli estremi della polizza professionale che, in riferimento all'elenco riportante il nominativo ed il codice fiscale dei lavoratori impegnati nel mese precedente nell'esecuzione dell'appalto ed al numero delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, previo le opportune verifiche della documentazione e delle scritture contabili, attesti:

- che le relative retribuzioni liquidate ai lavoratori impiegati nell'appalto sia stato regolarmente applicato il CCNL di settore;
- che per le relative retribuzioni liquidate ai lavoratori impiegati nell'appalto siano state regolarmente determinate le ritenute ed i contributi di natura previdenziale ed assicurativi e che gli stessi siano stati regolarmente pagati agli enti di competenza indicando altresì gli estremi dell'F24 di pagamento;
- che le relative retribuzioni liquidate ai lavoratori impiegati nell'appalto siano state regolarmente corrisposte ovvero in mancanza indicare per ciascun dipendente l'ammontare del debito residuo non ancora corrisposto.

6.7. La Tefin:

(i) a valle della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del DURF quando previsto che segnali un'inadempienza contributiva (o riferita agli adempimenti fiscali di cui al precedente punto) relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

6.8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Tefin inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Tefin si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in base al Contratto.

La Tefin predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Tefin provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

6.9. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Tefin alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, ovvero con osservanza dei regolamenti degli Enti di classifica, delle Capitanerie dei ministeri di riferimento secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. Per le lavorazioni a bordo o in porto occorre riferirsi alla specifica normativa, ivi incluse le norme di accesso e comportamentali.

7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Tefin, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 5 che precede.

7.1.3. La Tefin si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7.1.4. Qualora la Tefin rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio –commisurato alla urgenza della Fornitura – entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.

7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Tefin ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Tefin di contestazioni in merito all'esecuzione della Fornitura, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO

7.2.1. La consegna dei materiali e /o beni oggetto della Fornitura deve avvenire a cura, rischi o e spese del Fornitore, nel magazzino, impianto, Navi, Imbarcazioni, Reparti, Uffici, immobili, specchi d'acqua, stabilimento della Committente, indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, secondo le modalità e i termini ivi previsti.

7.2.2. Salvo diversa pattuizione della Documentazione Tecnica e/o del Contratto Quadro e/o dell'Ordine di Acquisto, al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

7.2.3. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.

7.2.4. Il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e/o beni oggetto della Fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo quanto diversamente pattuito in fase di negoziazione ed espressamente indicato nel nostro Ordine di Acquisto e/o successive comunicazioni.

7.2.5. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale, salvo quanto diversamente pattuito in fase di negoziazione ed espressamente indicato nel nostro Ordine di Acquisto e/o successive comunicazioni.

7.2.6 Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della Fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dalla Tefin o da suo incaricato per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

7.2.7 Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato della Tefin.

7.2.8 I termini di consegna si intendono inderogabili, essenziali ed impegnativi. Eventuali deroghe, anche per perfezionamenti e modifiche tecniche, dovranno essere espressamente concordate per iscritto. Non verranno assolutamente accettate spedizioni o consegne parziali di materiali appartenenti allo stesso Ordine di Acquisto salvo non vengano dalla Tefin preventivamente autorizzate per iscritto. In caso di inosservanza di tale istruzione resta inteso che la relativa fattura del Fornitore, laddove emessa per il materiale parzialmente spedito senza autorizzazione, non verrà pagata ed i relativi e concordati termini di pagamento andranno a decorrere soltanto dalla data di evasione totale dell'Ordine di Acquisto con avvenuta ricezione al punto di resa concordato dell'ultimo dei materiali ordinati.

7.2.9 Il materiale oggetto dell'ODA dovrà sempre essere accompagnato dai documenti di trasporto (DDT), redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, o da fattura immediata. Nei DDT dovranno sempre essere indicati, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge, i numeri d'ordine della Tefin e/o gli altri dati richiesti dalle procedure interne di qualità della Tefin con chiara evidenza del codice doganale e del paese d'origine di ogni singolo prodotto oggetto della fornitura. Qualora le merci vengano inviate direttamente a destino, senza transito presso la Tefin, il Fornitore dovrà inviare alla Tefin, a merce pronta e comunque prima che la merce venga affidata e/o ritirata dal trasportatore, copia del DDT emesso onde consentirci di trasmetterVi il nostro DDT che dovrà essere l'unico documento che deve accompagnare la merce. Il materiale oggetto dell'ODA dovrà essere fornito completo di tutta la documentazione tecnica per il montaggio, assemblaggio, esercizio e manutenzione ivi inclusi quindi anche i Manuali Uso e Manutenzione, eventuali schemi elettrici su cartiglio Tefin, nonché dei certificati, dichiarazioni di conformità del Fornitore/Produttore, schede tecniche e di sicurezza, omologazioni, schede tossicologiche, e/o di classificazioni del tipo di rifiuto, richiesti dalla normativa vigente o nell'ODA/CQ. Tale documentazione dovrà essere fornita in lingua italiana ed inglese e costituirà parte integrante della fornitura. Qualora la documentazione inviata risultasse incompleta e/o non conforme all'ordine/contratto o alle normative, anche tecniche, vigenti ed applicabili, il pagamento delle fatture, anche delle forniture successive, potrà essere sospeso fino al regolare ricevimento della completa, corretta ed idonea documentazione.

In caso di ritardo nella consegna della merce o nell'esecuzione dell'ODA non dovuto a circostanze di forza maggiore, la Tefin avrà diritto di applicare una penalità per ritardo pari, salvo diversa misura pattuita nell'ordine/contratto, all'1% del prezzo della merce non consegnata per ogni settimana di ritardo o frazione. La Tefin avrà facoltà di applicare la penale mediante ritenuta sul residuo del prezzo scaduto o in scadenza. Resta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché il diritto della Tefin di risolvere l'ordine/contratto in caso di ritardo superiore a 7 (sette) giorni

7.3 SEDE DELL'IMPRESA - MAGAZZINO

7.3.1. La Tefin si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell'impresa del Fornitore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull'attività esercitata in relazione all'esecuzione della Fornitura.

7.3.2. La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Fornitore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

7.3.3. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità della Fornitura e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

7.4 BENI FORNITI DALLA TEFIN

7.4.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione della Fornitura la Tefin consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento delle attività contrattuali, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

7.4.2. Compatibilmente con le esigenze relative all'esecuzione della Fornitura, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, restando in facoltà della Tefin di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

7.4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Tefin e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

7.4.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

7.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o, comunque, rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

7.5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi al Contratto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Tefin da inviarsi entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

7.5.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

7.5.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni o, comunque, nei limiti temporali previsti dal cliente, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

7.5.5. La Tefin si riserva la facoltà di differire la data di inizio della fornitura e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Tefin a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente del Fornitore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

7.5.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Tefin non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per il Fornitore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione della fornitura, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA

7.6.1. E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

7.6.2. Nel caso in cui il Fornitore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con

l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Tefin, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

7.6.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto del Fornitore di far valere le riserve.

7.6.4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Tefin solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Tefin medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.

7.6.5. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Tefin e dal Fornitore.

7.7. MODIFICHE E VARIANTI

7.7.1. La Tefin si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto.

7.7.2. In tal caso il Fornitore entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Tefin, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Tefin medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l'evidenza delle relative motivazioni, nonché l'indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.

7.7.3. La Tefin potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

7.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto e dalle modifiche successive.

7.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Tefin ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

7.7.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

7.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Tefin.

ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della Fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Tefin e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro

ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'esecuzione della Fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Tefin azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

8.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Tefin si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Tefin, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Tefin tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla Fornitura, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Tefin.

8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Tefin avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1. FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà al momento della consegna della merce se trattasi di mera fornitura o alla conclusione del lavoro, collaudo ed accettazione del cliente in caso di appalto se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita e conforme ad un solo ordine.

La fattura dovrà essere elaborata e spedita nel rispetto della normativa fiscale vigente (Fattura Elettronica) quando non diversamente previsto dalle normative in tema di fatturazione estere compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Eventuale copia della fattura in cartaceo corredata della suddetta documentazione, deve essere consegnata presso gli uffici amministrativi.

La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).

Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà

essere accettata dalla Tefin, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo quali le fatture di fornitori esteri, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari.

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

9.2. PAGAMENTI

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato come indicato in "Ordine", a condizione che sia stata accertata con esito positivo la conformità della merce o della prestazione alle previsioni contrattuali.

Per "data di presentazione della fattura" si intende la data di ricezione della fattura da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

In caso di ritardo di pagamento andranno applicati gli interessi secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

A mezzo Ricevuta Bancaria o, in alternativa, tramite Bonifico Bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.

La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente presso il quale si intende ricevere il pagamento.

Il Fornitore garantisce ed assume la piena responsabilità che l'IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec – salvo casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati al Fornitore stesso.

La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente del Fornitore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territories (NCCTS)). Pertanto il Fornitore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

9.4. PREZZI

A meno di diversa indicazione nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.

Il Fornitore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al mercato che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare la fornitura prestata. Il Fornitore pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende gli oneri di sicurezza e tutte le spese e gli oneri comunque correlati

all'esecuzione delle prestazioni secondo la perfetta regola d'arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di trasporto, deposito etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

ART. 10 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA

10.1. La Tefin si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità/ collaudo dei beni e materiali forniti, entro 30 giorni dalla consegna e secondo le modalità e le condizioni indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni o delle prestazioni alle specifiche richieste in Contratto e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.

10.2. In ogni caso la Tefin disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.

10.3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

10.4. La garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna o, in caso di beni soggetti a collaudo funzionale da parte del Registro di Classifica o da personale incaricato dalla Committente, dalla data del collaudo con esito favorevole; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna di ciascuna partita, ovvero dalla data di collaudo se avvenuto in data successiva alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

10.5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o i casi di non corretto esercizio da parte della Tefin o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Tefin, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati. Sono inclusi nella garanzia e quindi ad esclusivo carico del Fornitore il costo della manodopera, i trasporti e gli imballaggi. In difetto di pronto intervento del Fornitore, la Tefin avrà facoltà, a sua discrezione, di: a) accettare la merce con congrua riduzione del prezzo; b) provvedere alla riparazione direttamente o a mezzo terzi con addebito delle relative spese al Fornitore. In caso di sostituzioni o riparazioni il termine di garanzia avrà decorrenza dalla data delle stesse. c) risolvere il contratto.

10.6. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Tefin deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto.

ART. 11 – SUBFORNITURA E/O SUBAPPALTO

11.1. Nei casi in cui il Fornitore stipuli contratti di subfornitura e/o Subappalto con soggetti terzi sarà considerato comunque il solo responsabile e garante della perfetta esecuzione del Contratto.

11.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Tefin o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Tefin da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari e/o subappaltatori.

11.3. Per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, prima dell'inizio della fornitura il Fornitore dovrà comunicare alla Tefin il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata.

La subfornitura e/o il subappalto dovrà comunque essere autorizzato dalla Tefin.

Dovranno, altresì, essere comunicate alla Tefin eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.

11.4. qualora il Fornitore si sia integrato in una organizzazione di tipo consortile o si sia costituito in forma di società Consortile, il Fornitore è solidalmente responsabile con i consorziati nei confronti della Tefin per tutti gli adempimenti previsti nelle condizioni generali di contratto e per qualsiasi danno a qualsiasi titolo cagionato dai consorziati e dal loro personale nello svolgimento delle attività commissionate al fornitore;

11.5. le polizze assicurative di cui al par. 16 dovranno espressamente prevedere la copertura del rischio a nome del fornitore e delle singole aziende consorziate che dovrà consegnare, unitamente alle visure camerali, alla Tefin con dichiarazione di assunzione di responsabilità in capo al fornitore, solidalmente alle aziende consorziate, per ogni avvenimento conseguente alle attività svolte dal fornitore e dalle aziende consorziate.

ART. 12 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI

12.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

12.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente.

12.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Tefin da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

13.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive del Fornitore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

13.2. È vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità del Fornitore nei confronti della Tefin e dei rispettivi cessionari.

13.3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

ART. 14 - PENALI

14.1. In caso di ritardo e/o di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali descritte nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

14.2. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Tefin, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 15.

14.3. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 20 in aggiunta all'importo delle penali applicate.

14.4. Il superamento del limite massimo indicato nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, potrà comportare, per la Tefin, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Tefin al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

15.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto, ove espressamente richiesto dalla Tefin, dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale, versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106

del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 43.1 lett. i) del D.Lgs. 39/2010.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Tefin, la possibilità di escussione parziale da parte della Tefin in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Napoli; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

15.2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

15.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Tefin durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

15.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Tefin nell'impossibilità di esigerlo, il Fornitore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Tefin, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Tefin medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.

15.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Tefin avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

15.6. La Committente, verificata la regolare esecuzione del Contratto, provvederà allo svincolo della garanzia dietro richiesta del Fornitore entro il mese successivo alla data di scadenza del periodo di due anni della garanzia di cui al precedente art.10 relativa all'ultima consegna effettuata.

ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA

16.1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto della Tefin quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

16.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa conforme ai requisiti eventualmente indicati nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto ed a produrla alla Tefin entro 10 giorni dall'invio dell'Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d'Ordine, fatta eccezione per le società facenti parte della consortile ove già coperti da polizza della Tefin.

16.3. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 17 - RECESSO

17.1. La Tefin, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto dandone preavviso al Fornitore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

17.2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Tefin, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.

17.3. Nel caso in cui la Tefin eserciti il diritto di recesso, al Fornitore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

17.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore.

ART. 18 - FALLIMENTO DEL FORNITORE

In caso di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942.

Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Tefin ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE

19.1.1. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nella Specifica Tecnica, la Tefin, previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Tefin, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione;
- sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Tefin;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la mancata disponibilità del Fornitore a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Tefin;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali del Fornitore;

- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente con particolare riferimento a quanto pattuito all'art. 6 sulle ritenute fiscali e obblighi contributivi;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Tefin scari e/o di società facenti parte del Consorzio;
- il Fornitore ometta di stipulare la polizza assicurativa previste nel Contratto e non provveda al suo rinnovo;
- il Fornitore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- qualora le penali maturate dal Fornitore superino il limite massimo indicato nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto;
- qualora venga promossa nei confronti della Tefin azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 8 delle presenti Condizioni Generali;
- il Fornitore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- il Fornitore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell'art. 22 delle presenti Condizioni Generali;
- il Fornitore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente, con decorrenza dall'adozione del modello e del Codice Etico.
- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificamente previsti nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto (ivi incluso quindi il ritardo nella consegna del materiale ordinato) o in altri documenti allegati.

19.1.2. In caso di risoluzione la Tefin avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 15 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

19.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Tefin, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

19.1.4. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Tefin, il Fornitore sarà tenuto a proseguire la Fornitura, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Tefin, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.

19.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE TEFIN

19.1.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Tefin, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Tefin, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.

19.1.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Fornitore, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.

ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO

20.1. La Tefin si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

20.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata oltre all'eventuale danno d'immagine, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 21 - GESTIONE RIFIUTI

21.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

21.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

21.3. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

21.4. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Tefin eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

21.5. La Tefin, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA

22.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

22.2. I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte della Tefin in conformità a quanto riportato nell'informativa redatta in ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e resa disponibile sul sito www.tefin.it

22.3. Le responsabilità e gli obblighi delle Parti con riguardo al trattamento dei dati personali connesso e funzionale all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché il ruolo ricoperto dalle Parti ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali (Titolare, titolare autonomo, Responsabile esterno) sono disciplinati nel Contratto stesso mediante la previsione di clausole contrattuali ad hoc e/o eventuali atti giuridici allegati

22.4. Il Fornitore si impegna sin d'ora a dare compiuta attuazione alla normativa vigente, ivi compresa la stipula, ove necessaria, degli atti sopra richiamati.

22.5. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti Tefin e le altre società consorziate - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare alla Tefin prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001

23.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, disposizioni da osservare allorché la Tefin avrà adottato il Modello, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto

- (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa,
- (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché
- (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e
- (iv) eventuali collaboratori esterni,

non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Tefin ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

23.2. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Tefin in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice, allorché sarà adottato, sarà disponibile sul sito internet www.tefin.it.

23.3 La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Tefin di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

23.4 Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto verrà deferita in via esclusiva al Foro di Napoli.

ART 25-COMUNICAZIONI

In relazione agli adempimenti, alle comunicazioni ed alla trasmissione di documenti dal Fornitore alla Tefin scarl o viceversa potranno essere utilizzate modalità e i riferimenti indicati nel corso della gestione del rapporto.

Art. 26- ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

Pur in mancanza di sottoscrizione da parte del Fornitore, l'ordine s'intenderà comunque accettato in difetto di contestazioni o controproposte scritte difforni inviate dal Fornitore e ricevute dalla Tefin entro 2 (due) giorni lavorativi dall'invio via e-mail o altra modalità dell'ordine. A tal fine sarà valido l'invio dell'ordine all'indirizzo del Fornitore indicato in sede di codifica, qualificazione o in successive comunicazioni scritte. L'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore s'intenderà in ogni caso come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'Ordine di Acquisto. In caso di controproposta la stessa avrà valore soltanto se espressamente accettata ex art. 1326 c.c. La Tefin si riserva di apportare qualsiasi variazione all'ODA mediante emissione di una "variante d'ordine" contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza. Essa si intenderà accettata dal Fornitore salvo che questi non manifesti per iscritto alla Tefin, entro 2 (due) giorni lavorativi dall'invio della stessa, la propria indisponibilità a fornire alle nuove condizioni proposte.

Art. 27 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Con riferimento alle condizioni generali di fornitura della Tefin scarl Vi confermiamo ai sensi dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice Civile, la nostra incondizionata ed integrale accettazione delle clausole ivi riportate con i seguenti titoli:

- Art. 4 Obbligazioni del Fornitore
- Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art 6.6 Obblighi retributivi e contributivi, rispetto degli obblighi
- Art. 13 Cessione del contratto e del credito
- Art. 14 Penali
- Art. 15 Garanzia definitiva
- Art. 16 Polizza Assicurativa
- Art. 17 Recesso
- Art. 19 Risoluzione del Contratto
- Art. 20 Risarcimento del Danno
- Art. 22 Privacy e riservatezza

- Art. 24 Foro Competente
- Art 26 Condizioni generali di contratto

Timbro e Firma per accettazione

Data:

Il Fornitore